

**Corte dei Conti – Sez. Giur. Sicilia; Sent. n. 2998 del 02.11.2012**

omissis

Fatto

Con nota del 28 febbraio 2006 l'Azienda Sanitaria locale n. 3 di W., subentrata alla gestione stralcio della USL n. 35, segnalava una fattispecie produttiva di danno erariale emersa in seguito ad un contenzioso civile in cui l'Ente era rimasto soccombente.

Dall'istruttoria svolta, assume l'organo requirente, è emerso che il dott. X. X., Aiuto della Clinica ortopedica presso il Presidio Ospedaliero S. M. e V. di W., aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di W., il prof. X. X., Direttore della Clinica, e l'USL n. 35, per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali determinati da lesioni alla sua integrità personale, subite in conseguenza di un'aggressione verificatasi in data 11 dicembre 1984 presso il Presidio Ospedaliero S. M. e V. ad opera del predetto primario, nonché da una serie di atti illeciti adottati dallo stesso nei suoi confronti e finalizzati ad esautorarlo dallo svolgimento dell'attività professionale.

Con sentenza n. 532 del 3 maggio 2001, il Tribunale di W. riteneva che i danni connessi all'aggressione non potessero ascrivere all'USL, ma direttamente al X., in quanto il comportamento antigiusdicario non poteva essere riferito certamente all'Amministrazione; riteneva però che i danni derivanti dalla sistematica ed opprimente serie di abusi e soprusi, culminati nella sua emarginazione dalla sala operatoria e dalle iniziative del reparto, dovessero essere direttamente riferiti all'Ente sanitario.

Per tali ragioni, l'USL n. 35 (ora AUSL n. 3 di W.) veniva condannata, in solido con X. X., al pagamento, in favore di X. X., della somma di Lire 250.000.000, pari a € 129.122,14.

La sentenza veniva poi confermata dalla Corte di Appello di W. con sentenza n. 717 del 7 luglio 2005 e passata in cosa giudicata. Pertanto, l'ASL n. 3 di W. disponeva i pagamenti nei confronti del X..

Con nota del 29 marzo 2007, l'AUSL n. 3 di W. ha comunicato che i pagamenti effettuati in esecuzione della sentenza ammontavano complessivamente ad € 545.949,62.

Assume l'organo requirente che il danno erariale oggetto di contestazione, rivestendo i caratteri di certezza ed attualità, deve essere addebitato al prof. X. X..

I risultati dell'attività istruttoria dimostrano, senza dubbio alcuno, la sussistenza nella fattispecie in esame, di danno all'erario, nonché la sua imputabilità, sotto il profilo soggettivo, all'odierno convenuto..

Dall'esame della vicenda penale emerge un quadro di profonda e irresistibile avversione del primario nei confronti del suo aiuto, scaturente da una serie di fatti ed atti compiuti nell'esercizio della professione di primario, tesi a danneggiare il X. per discriminarlo ed emarginarlo dai programmi della Clinica da lui diretta.

Quanto emerso in sede penale, in merito alle attività discriminatorie poste in essere dal X., trova altresì conferma nelle sentenze dei giudici amministrativi

Dagli elementi sopra indicati, secondo il PM, emerge la sussistenza di un'evidente attività persecutoria posta in essere dal prof. X. nei confronti del suo Aiuto dott. X., consistita nella emarginazione di questi dalle ordinarie attribuzioni lavorative connesse alla qualifica rivestita, protrattasi per più anni, e sfociata, poi, in numerosi giudizi penali, amministrativi e civili, nell'ambito dei quali la competente autorità giudiziaria adita, ha sindacato negativamente il comportamento posto in essere dal X..



Il dott. X. è risultato vincitore nella causa intentata contro l'amministrazione di appartenenza ed ha ottenuto il risarcimento del danno derivante dalla condotta vessatoria posta in essere nei suoi confronti.

Precisa il PM che l'esborso da parte dell'Ente, determinando un'ingiustificata diminuzione del patrimonio pubblico, costituisce danno erariale, imputabile, in questa sede al prof. X. che, con i suoi comportamenti vessatori posti in essere con dolo nei confronti del X., ha determinato la soccombenza nei confronti dell'Amministrazione nel giudizio civile.

Il danno, determinato nella misura complessiva di €545.949,62, è composto da € 539.817,84, pari alla sorte capitale rivalutata anno per anno con gli interessi legali, in applicazione dei criteri individuati nelle sentenze civili in atti; a tale somma sono state aggiunte le spese di giudizio per € 6.131,78.

Conclusivamente, il PM ha chiesto che il prof. X. Quirino sia condannato al pagamento, in favore dell'Azienda USL n. 3 di W. (subentrata alla gestione stralcio della soppressa USL n. 35), della somma di € 545.949,62, maggiorata con il calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

Con memoria versata in atti in data 4 novembre 2008, il convenuto ha:

- chiesto preliminarmente la sospensione del giudizio di responsabilità;
- eccepito l'inammissibilità dell'azione;
- eccepito che la somma pagata dall'Amministrazione al dr. X. comprendeva, tanto il risarcimento per danni derivanti dai fatti avvenuti in sala operatoria, quanto l'ulteriore risarcimento derivante dal provvedimento del 2 gennaio 1986, di inibizione all'uso di apparecchi radiogeni ed alle attività di sala operatoria che comportassero tale uso. Il provvedimento del 2 gennaio 1986 è stato emesso nell'interesse dell'Azienda, quale diretta conseguenza degli esiti della visita periodica che l'Azienda stessa aveva disposto nei confronti del dott. Paravizzini;
- l'ordine di servizio che avrebbe cagionato il pregiudizio ingiusto è da considerarsi un atto dovuto emesso nell'interesse della Amministrazione;
- in ogni caso la circostanza è tale da giustificare l'esercizio del potere riduttivo.

Con ordinanza n. 356/2008 è stata disposta la sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo civile pendente in Cassazione per i medesimi fatti oggetto di causa.

La Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 7232 del 20 gennaio / 30 marzo 2011 ha rigettato il ricorso proposto dal X. X. e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dall'Amministrazione.

Con atto depositato in data 12 marzo 2012 il Procuratore ha riassunto il giudizio.

All'odierna pubblica udienza il P.M., nell'illustrare e sviluppare il contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, ha insistito nelle domande già ivi formulate. Il difensore del convenuto, dal suo canto, ha puntualizzato ed integrato la propria tesi difensiva; ha poi depositato una memoria difensiva per avversare le pretese attoree e per eccepire la prescrizione; il Pm si è opposto alla presentazione della memoria perché tardiva, contestando, in particolare, l'eccezione di prescrizione.

Diritto

In via preliminare il Collegio deve darsi carico di esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto per violazione dell'art. 5 del decreto legge 453/1993 in quanto la proroga concessa per l'emissione del decreto di citazione avrebbe dovuto essere richiesta prima della scadenza del termine di deposito.

L'eccezione è priva di pregio.

Nella specie, lo stesso convenuto ricorda che, in conformità all'orientamento giurisprudenziale pacifico (SS. RR. 1/2007/QM), la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della legge n. 742 del 1969



si applica anche al termine, non inferiore a 30 giorni, assegnato dal Procuratore Regionale al presunto responsabile, in applicazione dell'art. 5 comma 1 del d.l. n. 453 del 1993 convertito nella legge n. 19 del 1994 e modificato dall'art. 1 del d.l. n. 543 del 1996 convertito nella legge n. 639 del 1996, per depositare deduzioni, documenti e richiesta di audizione

Nel seguire tali coordinate, tempestiva è stata la richiesta di proroga formulata, in data 23 gennaio 2007 (rectius, 23 gennaio 2008), depositata in data 24 gennaio 2008, alla Sezione Giurisdizionale per giorni 180; richiesta per la quale il Collegio con ordinanza n.2/2008 del 13 febbraio 2008 ha concesso la proroga di giorni 120 per l'emissione dell'atto di citazione.

Non è poi revocabile in dubbio che l'istanza di proroga del termine per il deposito dell'atto di citazione può essere legittimamente esaminata dalla Sezione giurisdizionale anche dopo la scadenza dei termini il cui rispetto vincola soltanto il pubblico ministero e non il giudice (C. Conti Sicilia, Sez. App., 08/11/2004, n. 186).

Deve essere poi dichiarata inammissibile, in linea con quanto dedotto dal PM, l'eccezione di prescrizione sollevata dal difensore del convenuto all'udienza di discussione nella memoria depositata in udienza n quanto tardiva, giusta il combinato disposto dell'art. 26 del regio decreto n. 1092/1933 e dell'art. 167 co. 2° c.p.c., come novellato dall'art. 2 co. 3° lett. b) ter del decreto legge n. 35/2005 convertito nella legge n. 80/2005.

Passando ad esaminare i profili del merito, si osserva che l'azione della Procura risulta indubbiamente fondata, radicandosi in un sicuro quadro probatorio.

Certamente va affermato che nei giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei Conti non può riconoscersi alcuna autorità agli accertamenti compiuti dal giudice penale in un giudizio conclusosi con declaratoria di amnistia (Corte dei Conti, Sez. 1, 11 maggio 1983 n. 77, Idem, Sez. I, 10 dicembre 1982, n. 146).

Nel medesimo solco esegetico si inserisce la giurisprudenza della Cassazione con pronunce tese ad escludere efficacia vincolante, nel giudizio civile per il risarcimento dei danni, alla sentenza di proscioglimento per amnistia (Cass. Civ., Sez. III, 2/8/ 2000, n. 10122; stessa Sez. 9/5/2000, n. 5887 e 17/1/1996, n. 342).

Tuttavia, il Collegio, chiamato a pronunciarsi su fatti già oggetto di processo penale ed in ordine ai quali sia stata pronunciata dalla Corte di Cassazione sentenza per intervenuta amnistia, può utilizzare, ai fini probatori, l'accertamento dei fatti e il loro svolgimento, quali emergono dal processo penale, pur non rivestendo tale sentenza autorità di cosa giudicata (Corte dei Conti, Sez, riun. 7 aprile 1993, n. 875/A ; Corte dei Conti, sez. II, 13 marzo 1989, n. 49; idem 24 febbraio 1986, n. 40; Corte dei Conti, sez. I, 10 dicembre 1982, n. 146).

Trasponendo dette coordinate ermeneutiche in subjecta materia, occorre valutare la compresenza dei requisiti imprescindibili per la sussistenza della responsabilità amministrativa: un danno, economicamente valutabile, prodotto nella sfera patrimoniale erariale dell'ente pubblico; un comportamento doloso o di colpa grave addebitabile a persone legate alla pubblica amministrazione da un rapporto di impiego o di servizio; la sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta imputabile ai soggetti medesimi in quanto connessa allo svolgimento delle rispettive funzioni e posta in essere in violazioni di obblighi di servizio.

Il Collegio ritiene che, nella fattispecie, sussistano tutti i presupposti necessari per affermare la responsabilità amministrativa.

Si aggiunga, nella fattispecie, che l'azione coltivata in sede civile dal X. ha determinato l'esborso da parte dell'Ente, determinando un'ingiustificata diminuzione del patrimonio pubblico. Ciò costituisce danno erariale, imputabile, in questa sede al prof. X. che, con i suoi comportamenti



vessatori posti in essere con dolo nei confronti del X., ha determinato la soccombenza nei confronti dell'Amministrazione nel giudizio civile.

In fattispecie in cui l'ente pubblico abbia dovuto risarcire i danni, anche soltanto di tipo morale o biologico, arrecati a propri dipendenti in conseguenza del loro assoggettamento a comportamenti riconducibili al cd. "mobbing", non può non sussistere, concorrendo ovviamente un adeguato grado di colpevolezza nei soggetti che tali comportamenti abbiano posto in essere, la correlata responsabilità amministrativa indiretta verso l'ente. C. Conti, Sez. III App., 25/10/2005, n. 623).

Si verifica una situazione di "mobbing" quando un dipendente è oggetto di ripetuti soprusi da parte dei superiori e, in particolare, quando vengono poste in essere pratiche dirette ad isolarlo dall'ambiente di lavoro, o ad espellerlo, con la conseguenza di intaccare gravemente l'equilibrio psichico dello stesso, menomandone la capacità lavorativa e la fiducia in se stesso e provocando una catastrofe emotiva, depressione e talora persino il suicidio (C. Conti, Sez. III, 25/10/2005, n. 623)

Non v'è dubbio, infatti, che integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali, ed, eventualmente, anche leciti) diretti alla persecuzione od all'emarginazione del dipendente, di cui viene lesa - in violazione dell'obbligo di sicurezza posto a carico dello stesso datore dall'art. 2087 c.c. - la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica), così

(Cons. Stato, Sez. VI, 20/06/2012, n. 3584).

È incontestabile l'imputazione del comportamento illecito, come descritta da parte requirente, nei confronti del X., come in narrativa meglio specificato.

Nella specie, secondo la difesa però, emergerebbe l'insussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) richiesto ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa.

L'assunto è privo di fondamento giuridico.

L'accertamento dell'illiceità penale del fatto (pur essendo stata applicata l'amnistia) contiene in sé la verifica di un comportamento censurabile, la cui condotta è stata poi sottoposta al vaglio critico da parte del Collegio.

Nel merito ritiene, dunque, il Collegio che sussistano tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità del convenuto, la cui correlativa responsabilità per i medesimi fatti oggetto del presente giudizio, è stata valutata anche in altre sedi giudiziarie.

In tale senso le pronunce che si sono succedute, da ultimo quella della Cassazione il cui esito (favorevole) era stato auspicato dalla parte convenuta (e per tali ragioni il Collegio aveva aderito alla richiesta di sospensione del giudizio) dimostrano, senza alcun dubbio, la sussistenza di tutti gli elementi idonei per ritenere il convenuto X. X. responsabile dei fatti a lui ascritti.

Il danno erariale è stato dimostrato dalla parte attrice nella sua esatta consistenza, come risulta anche dalle pronunzie di altri Giudici.

Dagli elementi sopra indicati, è emersa la sussistenza di un'attività posta in essere dal prof. X. nei confronti del suo Aiuto dott. X., ritenuta da altri Giudici persecutoria e consistita nella emarginazione di questi dalle ordinarie attribuzioni lavorative connesse alla qualifica rivestita, protrattasi per più anni, e sfociata, poi, in numerosi giudizi penali, amministrativi e civili, nell'ambito dei quali la competente autorità giudiziaria adita, ha sindacato negativamente il comportamento posto in essere dal X..

Il dott. X. è risultato vincitore nella causa intentata contro l'amministrazione di appartenenza ed ha ottenuto il risarcimento del danno derivante dalla condotta vessatoria posta in essere nei suoi confronti, l'esborso da parte dell'Ente, determinando un'ingiustificata diminuzione del patrimonio pubblico, costituisce danno erariale, imputabile, in questa sede al prof. X. che, con i suoi



comportamenti vessatori posti in essere con dolo nei confronti del X., ha determinato la soccombenza nei confronti dell'Amministrazione nel giudizio civile.

Il danno dunque, determinato nella misura complessiva di € 545.949,62, è composto da € 539.817,84, pari alla sorte capitale rivalutata anno per anno con gli interessi legali, in applicazione dei criteri individuati nelle sentenze civili in atti; a tali somme sono stati aggiunti le spese di giudizio per € 6131,78.

L'elemento soggettivo del dolo si coglie, senza tema di smentita, nella condotta del X., il quale scientemente, nella sua qualità di direttore della Clinica ospedaliera, pose in essere una serie di comportamenti lesivi della professionalità del dott. X., concretatasi nella sistematica esclusione dei programmi di sala operatoria e da ogni attività chirurgica.

Alla luce di quanto sopra, il convenuto X. X., ritenuto colpevole per i fatti a lui ascritti, è condannato al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria locale n. 35 di W. (oggi Azienda Sanitaria provinciale di W.) della somma di € 545.949,62, oltre rivalutazione monetaria dalla data degli illeciti.

Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti gli interessi legali, decorrenti, questi ultimi, dalla data di deposito della presente decisione e fino al soddisfo.

Alla condanna del convenuto consegue, peraltro, l'obbligo del pagamento delle spese di giudizio, come quantificate in parte dispositiva.

P.Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA,

definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 50290 del registro di Segreteria, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il sig. X. X. al pagamento, in favore dell'Azienda Sanitaria locale n. 35 di W. (oggi Azienda Sanitaria provinciale di W.), della somma di € 545.949,62, oltre rivalutazione monetaria dalla data degli illeciti.

A tale somma vanno poi aggiunti gli interessi nella misura legale decorrenti dalla data del deposito della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.

Condanna inoltre detto convenuto alle spese di giudizio in favore dello Stato che si liquidano in € 321,53.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 17 ottobre 2012.

L'estensore Il Presidente

F.to Guido Petrigli F.to Luciano Pagliaro

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Palermo, 2 novembre 2012

Il Direttore di Segreteria

F.to Dott.ssa Rita Casamichele